



COMUNE DI NIBIONNO
Provincia di Lecco

***REGOLAMENTO CONCESSIONE
PATROCINIO COMUNALE***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 28-11-2022

INDICE

ART. 1 - Oggetto – Finalità – Definizioni

ART. 2 - Procedura per la richiesta del patrocinio

ART. 3 - Procedura per la concessione del patrocinio

ART. 4 - Obblighi dei patrocinati

ART. 5 - Ulteriori concessioni

ART. 6 - Autorizzazioni

ART. 7 - Responsabilità

ART. 8 - Revoca

ART. 9 - Disposizioni finali

ART. 1 - Oggetto – Finalità – Definizioni

1. Il Comune di NIBIONNO favorisce le iniziative promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate anche al di fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del *patrocinio*.
3. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
4. Il patrocinio comunale consiste nel diritto di utilizzare il nome ed il logo del Comune con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Nibionno" e nel riconoscimento del valore civile, morale e culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori.
6. Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali sito internet e tabellone luminoso.
7. Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di strutture comunali.

ART. 2 - Procedura per la richiesta del patrocinio

1. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate, tramite mail ordinaria (segreteria@comune.nibionno.lc.it), PEC istituzionale (anagrafe@pec.comune.nibionno.lc.it), raccomandata o direttamente all'Ufficio Protocollo, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti.
2. Nel caso si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta e prevedendo successivamente la rendicontazione.

ART. 3 - Procedura per la concessione/diniego del patrocinio

1. Il Sindaco, sentita la Giunta e/o l'Assessore di riferimento, concede con proprio atto il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.
2. L'eventuale diniego della richiesta viene comunicato con indicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento.

ART. 4 - Obblighi dei patrocinati

1. Il patrocinio concesso dal Comune, deve essere reso noto pubblicamente, attraverso mezzi di comunicazione e di promozione dell'iniziativa e dell'ente. Il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Nibionno" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione relativa all'iniziativa patrocinata.

ART. 5 - Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.

ART. 6 - Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

ART. 7 - Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

ART. 8 - Revoca

1. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.
2. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

ART. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.